



*Presidenza*

*del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIATO GENERALE

Dipartimento per il personale

Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative

Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità

*Roma*

Agli Uffici e ai Dipartimenti di cui  
all'allegato elenco

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

*A:* \_\_\_\_\_  
*Risposta al Foglio del* \_\_\_\_\_

*A:* \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Incidenza sulla gestione delle assenze personale di prestito in seguito all'entrata in vigore del C.C.N.L.2016-2018 comparto funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in vigore dal 13 febbraio 2018.  
Necessità di implementazione del sistema di rilevazione elettronica delle assenze presenze (GERIP) attraverso la predisposizione di nuovi profili.

Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore, nei confronti del personale del comparto funzioni centrali, il C.C.N.L. 2016-2018 comparto funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018.

Pertanto, il numeroso personale di prestito in servizio presso questa PCM dovrà essere gestito con riferimento alle disposizioni recate dal suddetto contratto, le quali risultano in parte diverse dalle precedenti norme contrattuali, come anche da quelle attualmente previste dalla contrattazione collettiva relativa alla PCM.

Peraltro, analoghe disposizioni contrattuali saranno applicate, a breve, anche al personale di prestito appartenente agli altri comparti del pubblico impiego, risultando già sottoscritte le relative ipotesi di accordo contrattuale (manca solo l'ipotesi di accordo contrattuale del comparto PCM).

In questa sede saranno esaminati gli aspetti principali delle novità relative alle tipologie di assenza di più frequente utilizzo, con riserva di successiva valutazione delle ulteriori tipologie di assenze (come di altri punti non immediatamente affrontati).

In conseguenza dell'entrata in vigore del suddetto CCNL, si fa presente che è in corso di ridefinizione il sistema elettronico di rilevazione presenze-assenze (GERIP) con l'introduzione di nuovi giustificativi.

Con la presente circolare saranno esaminate, in particolare, le assenze relative a: utilizzo di permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari; espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali fattispecie sono previste dagli artt. 32 e 35 del CCNL comparto funzioni centrali.

Saranno, altresì, esaminate, con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, le novità introdotte in materia di assenze per malattia effettuate per patologie gravi comportanti terapia salvavita, rimodulate dall'art. 38 del citato CCNL comparto funzioni centrali.

Dei suddetti artt. 32, 35 e 38 del CCNL comparto funzioni centrali si riporta integralmente il testo, con sottolineatura delle modifiche esaminate, in allegato al presente documento.

Ciò premesso, si procede all'esame dei nuovi principi.

## **Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari**

Come in passato i permessi in questione possono essere fruiti per un monte annuo di 18 ore. Tuttavia, rispetto alla precedente disciplina sono state introdotte le seguenti novità:

- non sono fruibili per frazione di ora;
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Conseguentemente, per il restante periodo eventualmente non coperto dal permesso in esame deve comunque essere effettuata una corrispondente prestazione lavorativa (in buona sostanza, una assenza giornaliera non può essere giustificata tramite cumulo di varie tipologie di permessi orari);
- possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore. Pertanto, nel caso di specie, dal monte annuo di ore 18 andranno decurtate solo 6 ore, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa (6 ore, 7 ore e 12 minuti, 9 ore).

## **Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici**

Preliminarmente, limitatamente al personale di prestito in oggetto (a breve anche per quello di altri comparti pubblici), si deve ritenere cessato il regime transitorio attuato in virtù della decisione n. 05714/2015 in data 25 febbraio 2015 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Il regime transitorio consentiva per la fattispecie in argomento la momentanea applicazione delle norme relative alle assenze per malattia fino all'entrata in vigore di specifica disciplina contrattuale, che, ora, è recata dall'art. 35 del CCNL comparto funzioni centrali.

In base alla nuova disciplina, le assenze in questione consistono in specifici permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria nella misura massima di 18 ore annuali, assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sottoposte al medesimo regime economico delle stesse.

In alternativa ai predetti permessi (opportunità utile in caso di superamento del predetto tetto massimo), per l'effettuazione delle assenze in esame è consentito fruire anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

I permessi sono soggetti ad un periodo di preavviso di 3 giorni, ridotto a 24 ore in caso di urgenza, e sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi ad ore o a riposi compensativi.

Se i permessi orari utilizzati sono inferiori alla durata della prestazione lavorativa giornaliera non vi è decurtazione del trattamento accessorio previsto per i primi 10 giorni di malattia.

Tale riduzione è invece prevista se il permesso orario copre l'intera giornata lavorativa, comportando, altresì, l'inserimento della giornata medesima nel periodo di comporta.

Peraltro, occorre segnalare che, ai soli fini del calcolo del periodo di comporta, ove il cumulo di più permessi orari della tipologia in questione raggiunga le sei ore complessive, ciò comporterà convenzionalmente la corrispondenza ad una intera giornata di assenza per malattia. In tale ipotesi non è comunque prevista la decurtazione del trattamento economico accessorio.

È bene precisare, che, a differenza dei permessi per motivi personali (decurtazione convenzionale di 6 ore), l'utilizzo dei permessi per visite specialistiche per l'intera giornata

lavorativa comporterà la decurtazione dal monte orario annuo di tutte le ore della mancata prestazione lavorativa.

L'assenza deve essere documentata attraverso attestazione di presenza, con indicazione di giorno ed orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha effettuato la prestazione sanitaria.

Infine, in caso di concomitanza tra l'effettuazione di una prestazione sanitaria ed il verificarsi di una situazione di incapacità lavorativa, fattispecie indicate dai commi 11-12-14 dell'art. 35 del CCNL comparto funzioni centrali, l'assenza sarà necessariamente imputata al regime giuridico economico delle assenze per malattia e, unitamente ad una attestazione di presenza, dovrà essere documentata anche tramite certificazione medica comprovante l'incapacità lavorativa (certificato telematico o altro idonea certificazione).

### **Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita**

Per quanto concerne il trattamento giuridico economico, nonché la natura delle patologie gravi di riferimento, non vi sono novità da segnalare rispetto alla pregressa contrattazione collettiva.

L'art. 38 del CCNL comparto funzioni centrali ha però modificato:

- la procedura di riconoscimento della grave patologia, che deve essere attivata dal dipendente ed i cui benefici decorrono dalla data di riconoscimento della stessa;
- l'individuazione dei periodi che comportano i relativi benefici.

Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento, deve essere rilasciata specifica attestazione riportante espressamente la sussistenza di una grave patologia comportante terapia salvavita. La dichiarazione non può essere rilasciata dal medico di base ma da una delle strutture sanitarie di cui al comma 2 dell'art. 38.

Con riferimento ai periodi cui si applica il regime delle assenze in questione, essi consistono nei giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital collegati alle gravi patologie, nonché nei giorni di effettuazione delle terapie salvavita (es. i giorni di effettuazione del trattamento emodialitico, del trattamento chemioterapico o radioterapico, ecc.).

Inoltre, a differenza del passato, vi sono inclusi espressamente anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali della terapia salvavita, comportanti incapacità lavorativa fino ad un massimo di mesi quattro per anno solare.

I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

I medici di base possono certificare gli effetti collaterali delle cure medesime ove gli stessi comportino incapacità lavorativa, sbarrando la specifica casella del certificato telematico relativa a: gravi patologie comportanti terapie salvavita (per un massimo di quattro mesi all'anno).

Il personale del comparto funzioni centrali in posizione di comando presso questa presidenza è tenuto ad osservare la disciplina sopra riportata.

Nel suddetto comparto rientrano i dipendenti appartenenti ai precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Agid, Cnel ed Enac.

IL SEGRETARIO GENERALE



b

## Articoli di riferimento del CCNL comparto funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018

### Art. 32

#### Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
  - a) non riducono le ferie;
  - b) non sono fruibili per frazione di ora;
  - c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
  - d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  - e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  - f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

### Art. 35

#### Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami Diagnostici

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
  - a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
  - b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. a) e b).

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.

## **Art. 38**

### **Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita**

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporta, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.

2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.